



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

Chiara BERSANI Presidente

Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH Consigliere

Massimo AGLIOCCHI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 4858** del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **M.C.**, nata a OMISSIS in data OMISSIS – codice fiscale: OMISSIS,
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Baggia del Foro di Trento,
codice fiscale: OMISSIS, con elezione di domicilio presso lo studio della
medesima sito in via Mancini n. 67, 38122 Trento, PEC:
avvmonicabaggia@recapitopec.it;

- **G.R.**, nato a OMISSIS il OMISSIS – codice fiscale: OMISSIS,
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Urciuoli, codice fiscale:
OMISSIS, pec: alessandro.urciuoli@pectrentoavvocati.it, e Gianpiero
Luongo, codice fiscale: OMISSIS, pec:
gianpiero.luongo@pectrentoavvocati.it), del Foro di Trento, con
elezione di domicilio presso il loro studio sito in Via Serafini n. 9, 38122
Trento;

- **esaminati** tutti gli atti ed i documenti di causa;

- **uditi**, alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Davide Orlandi, il magistrato relatore cons. Massimo Agliocchi, il Pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale cons. Gianluca Albo e il sostituto procuratore regionale ref. Anna Maria Iadecola, l'avv. Monica Baggia per M.C. e l'avv. Alessandro Urciuoli per G.R..

FATTO

1.1 Con atto di citazione depositato il 19 giugno 2024, regolarmente notificato, la Procura regionale ha chiamato in giudizio i signori P.F., M.E., S.G., G.R., M.S. (in qualità di membri *pro tempore* della Giunta del Comune di OMISSIS), M.C. (segretario comunale), nonché G.R., direttore lavori all'epoca dei fatti, contestando, a titolo di colpa grave, un danno complessivo di euro 30.639,97 conseguente alla condanna subita dal Comune di OMISSIS (istituito con legge regionale 24/06/2014, n. 1, mediante fusione dei Comuni di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS) a seguito della sentenza del Tribunale di Trento n. OMISSIS pubblicata il OMISSIS.

Il danno corrisponderebbe all'ammontare degli interessi moratori dovuti ex art. 144 del d.P.R. n. 207/2010 sulla maggior somma riconosciuta all'impresa appaltatrice per l'esecuzione delle nuove lavorazioni, pari a euro 22.400,11, nonché alle conseguenti spese di lite, pari a euro 8.239,86, inerenti alla soccombenza parziale del Comune nel giudizio civile.

Dopo aver descritto l'evolversi dell'attività preprocessuale, con

l'archiviazione della posizione dell'ing. OMISSIS, l'Attore sostiene che la condanna subita dal Comune di OMISSIS nel giudizio civile, riguardante l'esecuzione di un contratto d'appalto per la costruzione del polo scolastico di OMISSIS, sarebbe la conseguenza della grave negligenza dei convenuti per aver riconosciuto all'impresa costruttrice il valore dei ponteggi installati secondo il prezziario della Provincia autonoma di Trento (in seguito, prezzo PAT) del 2008, anziché in base a quello del 2005 stabilito dal capitolato speciale, come sarebbe stato accertato dal giudice civile.

Secondo il Requirente il ruolo del direttore lavori ing. R. sarebbe stato determinante, in quanto, in base alla normativa di settore, a lui competeva esaminare e valutare l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve formulate dall'impresa appaltatrice; nello specifico, l'ing. R. aveva redatto relazioni riservate rivolte all'Amministrazione appaltante con cui argomentava in ordine all'applicazione del prezzo PAT 2008 (anziché di quello del 2005) sulle nuove misure di sicurezza imposte dalla direzione lavori ed eseguite dall'impresa di costruzioni, segnatamente i ponteggi.

Di qui la deliberazione della Giunta comunale n. OMISSIS del OMISSIS con cui, proprio sulla base delle relazioni del direttore lavori, venivano respinte tutte le riserve apposte nel registro di contabilità dall'impresa appaltatrice, ad eccezione di quella sui ponteggi, accolta parzialmente con riconoscimento dell'importo di euro 11.503,58, a fronte della somma di gran lunga superiore richiesta dall'appaltatrice.

Ne deriverebbe, in tesi attorea, che *“in relazione alla gestione della*

suddetta riserva ... il Direttore dei lavori è incorso in un grave errore professionale (inescusabile) non essendosi attenuto alla disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto".

A sostegno, il Procuratore riporta in citazione alcuni stralci della relazione riservata integrativa dell'ing. OMISSIS d.d. OMISSIS, collaudatore in corso d'opera, che confermerebbero l'erroneità dell'operato del direttore lavori.

Pertanto, in tesi attorea, la responsabilità dell'ing. R. deriverebbe dal mancato rispetto dell'inequivoco dato normativo contenuto nel capitolato speciale d'appalto e dalla chiara e diversa valutazione del collaudatore in ordine alla possibile fondatezza della riserva apposta dall'impresa.

Le responsabilità del segretario comunale M.C. sarebbero conseguenti:

- all'adozione della determina n. OMISSIS del OMISSIS con cui veniva approvata la contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico amministrativo;

- al rilascio dei pareri di regolarità tecnica amministrativa e di regolarità contabile sulla delibera di Giunta comunale n. OMISSIS del OMISSIS con cui venivano risolte le riserve apposte dall'impresa nel senso indicato dal D.L. e dal segretario comunale nella determina appena indicata;

- al rilascio dei medesimi pareri sulla delibera di Giunta comunale n. OMISSIS del OMISSIS con cui veniva decisa la resistenza in giudizio nella causa intentata dall'impresa di costruzioni.

Il danno complessivo di euro 30.639,97 è ripartito in citazione, nella

misura del 50%, a carico dei componenti della Giunta comunale e del segretario comunale (per cui euro 2.553,00 ciascuno), mentre la restante quota di euro 15.319,99 è attribuita all'ing. R..

1.2 Con comparsa depositata il 13 novembre 2024 si sono costituiti in giudizio i sigg. P.F., M.E., S.G., G.R. e M.S. con il patrocinio dell'avv. Monica Baggia chiedendo l'ammissione al rito abbreviato mediante il versamento della somma di euro 765,99 ciascuno (pari al 30% della somma contestata), depositando il parere favorevole della Procura regionale, reso in data 6 novembre 2024. La domanda è stata accolta all'odierna camera di consiglio con decreto n. 5/2024, con conseguente stralcio della loro posizione dalla discussione del giudizio con rito ordinario, e fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 130, c. 7, secondo periodo, c.g.c. alla data del 12/02/2025.

1.3 Con comparsa depositata il 13 novembre 2024 si è costituita in giudizio la dott.ssa M.C. con il patrocinio dell'avv. Monica Baggia.

La difesa esamina partitamente le due deliberazioni di Giunta comunale sopra citate, ripercorrendo, con riferimento alla delibera n. OMISSIS del OMISSIS, l'iter procedimentale che aveva portato alla risoluzione delle n. 5 riserve presentate dall'impresa appaltatrice.

In sostanza, la difesa richiama l'articolata motivazione resa nella relazione del D.L. in ordine all'applicazione del prezzario PAT 2008 alle nuove misure di sicurezza del cantiere, evidenziando che era stata introdotta una nuova tipologia di ponteggi per la protezione contro la caduta dall'alto e, quindi, si erano inserite nel computo metrico nuove voci a cui necessariamente dovevano corrispondere nuovi prezzi da

estrapolare dal prezzario PAT 2008 in quel momento in vigore, come sarebbe stato anche suggerito dell'UOPSAL (Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro presso la Azienda provinciale servizi sanitari di Trento) in quanto il prezzario PAT 2005 non conteneva i prezzi della sicurezza introdotti nella variante sostanziale.

Aggiunge la difesa che le medesime motivazioni del D.L. sarebbero state rese anche dal CTP OMISSIS nel giudizio civile ed anche il collaudatore in corso d'opera, OMISSIS, avrebbe ritenuto applicabile il prezzario PAT 2008 laddove ha affermato, nella sua prima relazione, che l'impresa ha accettato l'applicazione di essi nella variante n. 3 con la firma dell'atto di sottomissione n. 2.

Dunque, si rileva che proprio sulla base delle osservazioni dell'ing. R., dell'ing. OMISSIS e dell'ing. OMISSIS (responsabile della sicurezza) la dott.ssa C., in veste di RUP, aveva inviato all'impresa la nota del 02/10/2013 recante l'esame delle riserve e la proposta di accordo bonario, con riconoscimento all'impresa della maggior somma di euro 11.503,58. E, siccome l'impresa restava silente, l'esame delle riserve veniva portato in Giunta comunale sulla base dei pareri tecnici del direttore lavori ed anche del collaudatore.

Con riferimento alla deliberazione di Giunta comunale n. OMISSIS del OMISSIS, recante la costituzione in giudizio del Comune - con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - nella causa radicata dall'impresa di costruzioni, si osserva che la scelta sarebbe stata necessitata, visto che l'impresa aveva riproposto tutte le riserve e, secondo la difesa, le

prime tre riserve sarebbero stata palesemente infondate (come poi riconosciuto anche dal giudice civile), mentre restava solo il dubbio sulla riserva n. 5, di complessa interpretazione.

Si aggiunge che la stessa Avvocatura dello Stato non sollevò obiezioni alla scelta di resistere in giudizio e la decisione si rivelò utile, atteso che il CTU ed il giudice civile respinsero le prime 3 riserve, mentre sulla riserva n. 5 il CTU non si sarebbe espresso sul prezzario applicabile, ma la decisione sarebbe stata presa solo dal giudicante e comunque con riconoscimento di un importo inferiore a quanto richiesto dall'impresa.

La difesa sostiene, perciò, la ragionevolezza della scelta del Comune di resistere in giudizio.

In subordine, si rileva l'esclusiva responsabilità del direttore lavori ing. R. e del collaudatore in corso d'opera ing. OMISSIS.

In ulteriore subordine si eccepisce la prescrizione del danno erariale, decorrente, secondo la difesa, dalla data di pubblicazione della sentenza civile (OMISSIS), e la riduzione dell'addebito.

1.4 Con comparsa depositata il 14 novembre 2024 si è costituito in giudizio l'ing. G.R. con il patrocinio degli avvocati Alessandro Urciuoli e Gianpiero Luongo.

Preliminarmente, la difesa eccepisce la nullità dell'atto di citazione ex art. 51 del c.g.c. per mancanza di notizia di danno specifica e concreta e per violazione dell'art. 86, c. 2, lett. d), giacché l'attore non avrebbe individuato il soggetto danneggiato.

Nel merito, la difesa dell'ing. R. sostiene la carenza di colpa grave, in

quanto il convenuto, in base ad una valutazione *ex ante*, si sarebbe comportato in modo adeguato e scrupoloso nell'adempimento di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, a fronte di una situazione complessa dal punto di vista giuridico e fattuale.

Vengono quindi esaminate nel dettaglio le n. 5 riserve apposte dall'impresa appaltatrice evidenziando come l'ing. R. avrebbe esercitato il suo ruolo di direttore lavori "*con precisione e meticolosità*" a tutela delle ragioni dell'Amministrazione, a fronte di riserve in gran parte non correttamente formulate dall'impresa, come sarebbe stato confermato anche dal CTU nel giudizio civile.

Con specifico riferimento alla riserva n. 5, la difesa sottolinea che lo stesso CTU aveva proposto tre diversi criteri di riconoscimento del compenso, tra i quali anche quello incentrato sull'applicazione del prezzo PAT 2008.

In aggiunta, si riportano alcuni stralci della relazione riservata del 20/12/2011 e del collaudo tecnico amministrativo, redatti entrambi dall'ing. OMISSIS dai quali emergerebbe sia la condivisa difficoltà interpretativa connessa alla riserva n. 5, sia i dubbi espressi dal collaudatore sulle possibili soluzioni della riserva senza individuare una soluzione univoca.

Si evidenzia quindi che, pur operando in una situazione di complessità e difficoltà interpretativa, l'ing. R. ha diffusamente argomentato in ordine all'applicazione del prezzo PAT 2008 anziché di quello del 2005, essenzialmente in ragione della necessità di applicare prezzi nuovi a nuove misure di sicurezza originariamente non previste ed oggetto di

variante sostanziale e, soprattutto, in applicazione del d.lgs. 81/08 *medio tempore* entrato in vigore. Tale linea interpretativa sarebbe stata poi seguita anche negli atti defensionali dell'Avvocatura dello Stato nell'ambito del giudizio civile, nonché dall'ing. OMISSIS, nominato CTP dal Comune.

Aggiunge ancora la difesa che il ruolo del direttore lavori negli appalti pubblici è quello di fornire consulenza tecnica e non giuridica; in particolare, si evidenzia che nella procedura di valutazione delle riserve spetterebbe al RUP assumere la decisione definitiva e, in base all'art. 167, c. 4, lett. b) del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 sulla proposta di accordo bonario formulata dal RUP dovrebbe essere acquisito parere legale.

Nel caso specifico, la questione controversa e contestata avrebbe avuto solo natura giuridica e quindi all'ing. R., quale direttore lavori, non potrebbe essere rimproverato un comportamento gravemente colposo, anche a fronte delle competenze giuridiche spese dal segretario comunale (sia in veste di RUP, sia quale assistente legale della Giunta comunale).

Infine, mancherebbe il nesso causale in ordine alla decisione di resistere in giudizio, assunta autonomamente dalla Giunta comunale, su conforme avviso dell'Avvocatura dello Stato.

In subordine, si eccepisce la prescrizione, che sarebbe decorsa dalla notificazione dell'atto di citazione da parte dell'impresa ovvero dalla pubblicazione della sentenza.

1.5 Con note d'udienza depositate il 22 novembre 2024 la Procura, nel

ribadire le proprie tesi, ha preso posizione sulle questioni nuove sollevate dalle difese nelle comparse di costituzione.

In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della dott.ssa C. si sostiene che *l'exordium praescriptionis* sarebbe rinvenibile solo nel momento in cui la Procura ha avuto conoscenza del possibile danno e quindi dalla pubblicazione della notizia di stampa.

Con riferimento alla colpa grave, contestata dalla convenuta, si ribadisce che la segretaria comunale non si sarebbe realmente confrontata con l'impresa costruttrice cercando una soluzione transattiva, ma avrebbe agito unilateralmente attuando soprattutto una logica autoritativa anziché nell'ambito di posizione paritaria contrattuale.

In sostanza, la gravità della colpa si sarebbe concretizzata nel non aver la C. cercato un reale confronto con l'impresa, come sarebbe dimostrato dall'irrisorietà del *quantum* proposto a definizione della riserva n. 5.

Si rimarca, inoltre, che le dichiarazioni rese dall'ing. OMISSIS dovrebbero essere lette come palesemente contrarie alle scelte assunte dall'ing. R. e dalla segretaria comunale.

In merito all'eccezione di nullità ex art. 51 del c.g.c. sollevata dalla difesa dell'ing. R. la Procura, premesso un inquadramento giurisprudenziale del concetto di "*specifica e concreta notizia di danno*", sostiene che l'articolo di stampa da cui si è mossa l'indagine presentava i requisiti di specificità e concretezza.

Sull'eccezione di nullità ex art. 86, c. 2, lett. d), si sostiene che l'Ente danneggiato sarebbe stato individuato in varie parti dell'atto di citazione e che, comunque, per giurisprudenza contabile pacifica, spetta al

giudicante individuarlo in concreto.

Sulla prescrizione la Procura ribadisce la decorrenza dall'acquisizione della notizia di danno, per cui dall'articolo di stampa.

In ordine all'elemento soggettivo, la Procura ribadisce sostanzialmente la propria tesi, sostenendo che le valutazioni dell'ing. R. non avrebbero considerato gli obiettivi e certi presupposti contrattuali, né avrebbero doverosamente approfondito le obiezioni che in più occasioni aveva mosso il collaudatore ing. OMISSIS; il direttore lavori avrebbe imposto una linea interpretativa unilaterale senza confrontarsi con la posizione dell'impresa, violando il principio del legittimo affidamento nell'esecuzione del contratto.

La responsabilità dell'ing. R. sarebbe anche riscontrabile dal fatto che le sue relazioni avevano impedito all'Amministrazione di addivenire con l'impresa ad una seria trattativa e ad un sostenibile accordo transattivo, atteso che era stato offerto un importo ritenuto dalla Procura "irrisorio".

1.6 All'odierna udienza il giudizio è proseguito con rito ordinario nei confronti dei convenuti M.C. e G.R.. Il sostituto procuratore generale ref. Anna Maria Iadecola ha ribadito la tesi sviluppata in citazione e concluso per l'integrale accoglimento della domanda. Il Procuratore regionale cons. Gianluca Albo, a seguito di preliminare richiesta del magistrato relatore, ha confermato che il capitolato speciale d'appalto non è agli atti ed ha precisato che non è stato prodotto in quanto estraneo all'oggetto del giudizio, che riguarda un danno indiretto derivante dalla sentenza del giudice civile rispetto al quale non vi è stata alcuna contestazione; ha rilevato che, qualora una parte avesse inteso

contestare la sentenza del giudice civile, sarebbe stata tenuta a produrre i documenti indicati nel provvedimento stesso. Gli avvocati delle parti convenute hanno argomentato a sostegno delle tesi sviluppate negli atti difensivi, hanno affermato l'irrelevanza in questo processo degli esiti del processo civile ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1 La Procura regionale sostiene che la Giunta *pro tempore* del Comune di OMISSIS, la segretaria comunale dott.ssa C., in veste anche di RUP, e l'ing. R., in qualità di direttore lavori, debbano risarcire il predetto ente (costituito con legge regionale n. 1/2014 a seguito della fusione di vari Comuni, tra cui quello di OMISSIS) per quanto pagato all'impresa di costruzioni OMISSIS in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trento n. OMISSIS.

La vicenda a monte attiene all'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico di OMISSIS, avvenuti dal 2007 al 2012.

Nell'ambito di tale appalto, oggetto di alcune varianti in corso d'opera, l'impresa appaltatrice iscriveva delle riserve sul SAL (stato avanzamento lavori) n. 8, sulle quali non vi era accordo con l'amministrazione e quindi, in seguito, oggetto di un giudizio civile.

Nella citata sentenza del Tribunale di Trento viene accolta parzialmente la pretesa dell'impresa costruttrice e, in particolare, respinte le riserve n. 1, n. 2 e n. 3 (in ordine alla riserva n. 4 si era trovato un accordo), mentre sulla riserva n. 5 viene riconosciuto un maggior compenso, su

cui sono stati calcolati gli interessi moratori secondo la pertinente normativa (art. 144 del d.P.R. n. 207/2010).

La somma degli interessi moratori (euro 22.400,11) pagati dal Comune e delle spese di (parziale) soccombenza liquidate dal giudicante a carico della parte pubblica (euro 8.239,86), costituiscono, secondo la tesi attorea, il danno erariale, ripartito nella misura del 50% a carico dell'ing. R. e nella restante metà a carico, in parti uguali, dei membri della Giunta comunale e della segretaria comunale (euro 2.553,00 ciascuno).

La posizione dei membri della Giunta comunale è stata stralciata in quanto, con decreto di questa Sezione n. 5/2024, è stata accolta la richiesta di rito abbreviato ex art. 130 del c.g.c., munita del parere favorevole reso dalla Procura. Il giudizio prosegue dunque, con rito ordinario, solo nei confronti della dott.ssa C. e dell'ing. R..

2.2 Preliminarmente vanno respinte le eccezioni sollevate dalle difese.

2.2.1 In ordine alla lamentata nullità dell'atto di citazione ex art. 51, c. 1, del c.g.c., il Collegio ritiene che la notizia di danno sia specifica e concreta ancorché contenuta in un articolo di giornale, da ritenersi sufficientemente dettagliato e idoneo all'attivazione delle indagini di Procura (cfr. Sezioni Riunite in sede giur., sentt. n. 12/2011/QM e n. 13/2011/QM). Peraltro, la stessa notizia di danno è stata poi suffragata e confermata dalla delibera del Consiglio comunale n. OMISSIS di riconoscimento debito fuori bilancio, inviata dal Comune alla Procura regionale ex art. 23, c. 5, della legge n. 289/2002 (all. 3 all'atto di citazione). Il precedente di questa Sezione, a cui fa riferimento la difesa dell'ing. R. (sent. n. 46/2020, confermata da Appello, Sez. I, sent. n.

437/2021), riguarda un fatto completamente diverso, laddove in quella circostanza non era stata ritenuta specifica e concreta una notizia di danno riportata in un articolo di giornale recante mere ipotesi del tutto generiche e neutre rispetto alle condotte contestate allora dal Requirente.

2.2.2 Con riferimento all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, c. 2, lett. d), del c.g.c., sollevata dalla difesa dell'ing. R., per asserita mancata individuazione del soggetto danneggiato, si ritiene che la *vocatio in ius* consenta al giudicante di individuare con sufficiente certezza il destinatario del risarcimento del preteso danno erariale, nel caso specifico il Comune di OMISSIS che, come precisato nell'atto di citazione, risulta essere il successore universale del Comune di OMISSIS (art. 3 della legge regionale n. 1/2014).

2.2.3 Infine, entrambe le difese, sollevano eccezione di prescrizione, ritenendo che la stessa debba essere fatta decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza del giudice civile (OMISSIS) ovvero dalla data di notifica dell'atto di citazione nel medesimo giudizio civile (OMISSIS).

Per quanto l'eccezione sia mossa solo in via subordinata, si rileva, in ogni caso, che la giurisprudenza contabile consolidata, e condivisa anche da questa Sezione (*ex multis*, Appello, Sez. II, sent. n. 214/2024), ritiene che in caso di danno indiretto il *dies a quo* non si realizzi nel momento del passaggio in giudicato (e, comunque, non della pubblicazione) della sentenza presupposto del nocumento erariale (e

tanto meno nella data di notifica del prodromico atto processuale), ma con l'effettivo pagamento, avvenuto, nel caso di specie con mandato n. OMISSIS del OMISSIS (all. 21 all'atto di citazione). Dunque, nel caso in esame, l'azione di danno attivata dalla Procura con l'invito a dedurre notificato il 19/01/2024 (ing. R.) e il 23/01/2024 (dott.ssa C.) è tempestiva, e, comunque, a tale conclusione si giunge anche considerando come *l'exordium praescriptionis* data, antecedente, dell'articolo di giornale (OMISSIS d.d. OMISSIS, all. 1 all'atto di citazione).

2.3 Nel merito, la domanda attorea non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.

2.3.1 In sintesi, secondo la tesi attorea, i convenuti avrebbero agito con grave superficialità e negligenza, in quanto non avrebbero adeguatamente affrontato la riserva n. 5 iscritta dall'impresa di costruzioni nel registro di contabilità, situazione da cui poi sarebbe derivata la condanna del Comune nel giudizio civile. In particolare, all'ing. R. si contesta un grave errore professionale per aver applicato, in sede di variante progettuale, nuovi prezzi agli oneri della sicurezza inerenti ai ponteggi, utilizzando quale parametro il prezzo PAT 2008 anziché quello del 2005 previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Alla dott.ssa C., sia in veste di segretario comunale, che di RUP, si contesta di aver sostanzialmente avallato la tesi del direttore lavori, di non aver cercato una seria soluzione transattiva del conflitto, di non aver correttamente orientato la Giunta comunale, sia nella definizione delle riserve, sia nella deliberazione della resistenza in giudizio.

Le difese, sempre in sintesi, argomentano in particolare sull'elemento soggettivo, in quanto la questione inerente all'applicazione del prezzario PAT 2008 ai ponteggi non sarebbe stata affatto semplice e lineare, ma avrebbe costituito oggetto di interpretazioni divergenti, anche nell'ambito del giudizio civile. Per cui il comportamento dei convenuti sarebbe caratterizzato da errore scusabile e non sussisterebbe la gravità della colpa, in considerazione della complessità della questione tecnico-giuridica di fondo.

2.4 Delineato in tali termini l'oggetto essenziale del giudizio ed enucleate le condotte contestate, va, *in primis*, rilevato che le poste di danno lamentate dalla Procura sono due. Invero, secondo l'Attore, i convenuti sarebbero (tutti) responsabili sia per il pagamento degli interessi moratori a cui è stato condannato il Comune nel giudizio civile (euro 22.400,11), sia per le spese di giudizio addebitate al Comune dal Tribunale di Trento per soccombenza parziale (euro 8.239,86).

2.5 Ora, va subito precisato che, con riferimento a tale seconda posta di danno, appare evidente la carenza di nesso causale tra le condotte poste in essere dall'ing. R. ed il danno contestato, giacché, come correttamente rilevato dalla difesa, costui ha svolto solo le funzioni (tecniche) di direttore lavori, ma non ha evidentemente partecipato alla deliberazione di resistenza in giudizio, adottata, con decisione chiaramente ed ontologicamente autonoma, dalla Giunta comunale (di cui, banalmente, l'ing. R. non era membro), con il parere favorevole della segretaria comunale. Né risulta agli atti di questo giudizio alcuna prova circa un eventuale coinvolgimento o partecipazione in qualsiasi

forma dell'ing. R. al processo decisionale che ha portato l'Organo esecutivo a deliberare la resistenza in giudizio. Tanto è vero che la stessa Procura, nell'atto di citazione, contesta all'ing. R. unicamente condotte inerenti alla valutazione della riserva n. 5 per poi però, erroneamente, attribuire al convenuto anche una quota di danno ipoteticamente derivante dalla (parziale) soccombenza in giudizio.

2.5.1 In ogni caso, sempre sotto il medesimo profilo, anche le condotte della segretaria comunale dott.ssa C. (posto che la posizione dei membri della Giunta comunale è stata oggetto di definizione con rito abbreviato) non possono ritenersi cagionevoli del lamentato danno erariale da soccombenza in giudizio, in questo caso per mancanza di antigiuridicità.

2.5.2 Invero, in termini generali, la decisione della Pubblica Amministrazione di resistere in giudizio ad un'azione promossa da un terzo, ovvero di intraprendere un'azione legale, rappresenta una condotta certamente lecita e la soccombenza in un processo non è di per sé rilevatrice di un comportamento imprudente, a meno che non configuri una lite temeraria, ravvisabile solo nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto nella normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (v. questa Sezione, sentt. n. 13/2023, n. 18/2018, n. 88/2021). Inoltre, sempre in generale, la decisione di agire/resistere in giudizio, rientrando nel novero delle scelte discrezionali, è insindacabile da parte del giudice contabile, a meno che non si ravvisi contrarietà alla legge, ovvero si tratti di scelta gravemente illogica, arbitraria, irrazionale, contraddittoria rispetto al fine da

perseguire, secondo il metro di giudizio rappresentato dai principi di legalità e di buona amministrazione contenuti nell'art. 97 Cost. (Cass., SS.UU., 24 dicembre 2018, n. 33365; id., 13 dicembre 2017, n. 29921; Corte conti, Appello Sez. I, sentt. n. 483/2021; n. 288/2020; n. 24/2019).

2.5.3 Orbene, nel caso di specie, non emergono né elementi di illegittimità, né di grave illogicità, arbitrarietà, irrazionalità nella valutazione assunta dal Comune di resistere al giudizio civile radicato dall'impresa di costruzioni OMISSIS (delibera di Giunta n. OMISSIS adottata con il parere favorevole del segretario comunale dott.ssa C.) per una serie di fattori chiaramente emergenti dagli atti del giudizio.

Innanzitutto, va rilevato il dato fattuale della soccombenza solo parziale del Comune nel giudizio civile. Non vi è stato, quindi, addebito totale delle spese di giudizio, né, tanto meno, condanna ex art. 96 c.p.c. per lite (resistenza) temeraria determinata da *“mala fede o colpa grave”*, giacché le pretese della ditta attrice sono state in gran parte respinte (si veda la sentenza del Tribunale di Trento n. OMISSIS, all. 2 all'atto di citazione). Inoltre, la stessa Avvocatura dello Stato, nell'assumere il patrocinio del Comune, aveva evidentemente ritenuto opportuna la costituzione in giudizio, laddove la difesa erariale avrebbe plausibilmente sconsigliato all'ente pubblico assistito di intentare una lite, o di resistere ad una causa, in caso di evidente o altamente probabile soccombenza. Peraltro, se il Comune avesse deliberato di non resistere in giudizio avrebbe rischiato di dover pagare molto di più della somma a cui è stato in definitiva condannato, tenuto conto della fondatezza di parte delle pretese avanzate dall'impresa.

Ne deriva la legittimità e l'evidente utilità della difesa in giudizio deliberata dall'ente con l'assistenza ed il parere favorevole della dott.ssa C. in veste di segretario comunale, al di là dell'esito (parzialmente) sfavorevole poi conseguito, non potendosi certo sostenere la temerarietà e quindi la dannosità della resistenza giudiziale. Ciò senza neppure considerare che la citata giurisprudenza contabile considera la scelta di promuovere un giudizio o di resistere in una causa attivata da altri come una decisione ampiamente discrezionale, sindacabile solo se palesemente irrazionale o illogica. Casistica che, comunque, assolutamente non ricorre nel caso di specie.

2.6 Sulla posta di danno inerente agli interessi moratori pagati dal Comune all'impresa ex art. 144 del d.P.R. n. 207/2010 (euro 22.400,11) a seguito del giudicato civile, il Collegio ritiene che la vicenda possa essere risolta in senso favorevole ai convenuti in base al principio della "ragione più liquida" per mancanza di colpa grave. Tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, è volto ad assicurare effettività e celerità alla tutela giurisdizionale, valorizzando le esigenze di economia processuale. Con specifico riguardo al processo contabile, nel quale detto principio è di pacifica applicazione (fra le tante, più di recente, cfr. Appello, Sez. III, sent. n. 122/2024; Sez. I, sent. 91/2024; Sez. II, sent. n. 157/2024 e n. 370/2023, Sez. Sicilia, sent. 52/2024; questa Sezione, sent. n. 14/2021 e n. 22/2024), esso consente di modificare l'ordine con cui, secondo il disposto dell'art. 101, c. 2, c.g.c. (che replica, peraltro, il contenuto dell'art. 276 c.p.c.), le questioni andrebbero decise, permettendo di esaminare profili della controversia

in grado di condurre all'immediata definizione del giudizio.

2.6.1 Come noto, in termini generali, la gravità della colpa è rinvenibile, secondo quanto statuito dalle Sezioni riunite di questa Corte nelle sentenze n. 56/A del 10 giugno 1997 e n. 23/A del 21 maggio 1998, nella “... *evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere di ufficio e si concretizzi nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio*”.

Pertanto, il giudicante, per accertare l'eventuale sussistenza della colpa grave, è tenuto ad effettuare una doppia valutazione verificando sia il fondamento normativo della regola cautelare che individua la condotta attesa dall'ordinamento, sia, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, tenuto conto delle condizioni concrete nelle quali è stato adottato il comportamento (Appello, Sez. III sent. n. 248/2019; Sez. II, sent. n. 637/2015).

In sostanza, secondo la concezione normativa della colpa, occorre che il giudice, ai fini del riscontro della gravità della colpa, verifichi, secondo un giudizio prognostico condotto *ex ante* ed in concreto (criterio della c.d. prognosi postuma), la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma (c.d. profilo oggettivo del grado della colpa), avendo tuttavia nel contempo riguardo alle circostanze del caso concreto e alle caratteristiche del soggetto, inteso come *homo eiusdem professionis ac condicionis*, ovvero al

modello di agente che svolge quella determinata attività oggetto di giudizio (c.d. profilo soggettivo o individualizzante della colpa) (ex multis, tra le più recenti, Appello, Sez. I, sent. n. 257/2024, che conferma la sent. n. 100/2022 di questa Sezione giur.).

2.6.2 Ora, venendo al caso concreto, la Procura sostiene che le norme contrattuali, in particolare quelle del capitolato speciale d'appalto, sarebbero state palesemente violate dal direttore lavori ing. R. e dal RUP dott.ssa C.. Per questo motivo, nel giudizio civile si sarebbe verificata la soccombenza del Comune in quanto sarebbe stata riconosciuta la necessità di applicare alle nuove misure di sicurezza il prezzo PAT 2005, indicato nel capitolato speciale, e non quello del 2008 in concreto seguito dall'Amministrazione sulla base delle valutazioni del DL e del RUP.

2.6.3 Tuttavia, il Collegio ritiene, innanzitutto, che la contestazione della Procura sia carente di adeguato supporto probatorio, giacché non risulta prodotto né il capitolato speciale, né il contratto d'appalto che costituiscono evidentemente il quadro normativo fondante la tesi attorea e che doveva essere necessariamente sottoposto al giudice al fine di un'autonoma valutazione giuridica delle disposizioni negoziali ritenute inequivoche e palesemente trasgredite dai convenuti. È infatti evidente che, sul punto specifico, l'onere della prova spettasse alla Procura (*"onus probandi incumbit ei qui dicit"*, art. 2697 c.c.) che avrebbe dovuto dimostrare, ai fini del riconoscimento della responsabilità erariale, il fondamento normativo della regola cautelare in tesi gravemente violata, senza possibilità di ribaltare tale onere probatorio sulle parti convenute.

Non può, invero, ritenersi sufficiente, nell'ambito del presente processo, il richiamo alle motivazioni della sentenza n. OMISSIS del giudice civile, considerata l'autonomia e la separatezza dei due giudizi, caratterizzati da oggetto e parti affatto diversi; infatti, il primo, quello civile, era finalizzato a risolvere un conflitto insorto tra l'impresa appaltatrice e l'Amministrazione committente, mentre il presente giudizio mira ad accertare le eventuali responsabilità di chi ha agito per conto dell'Amministrazione nell'ambito di un rapporto di servizio e secondo le regole proprie del giudizio di responsabilità erariale, per cui con l'esigenza di valutare (e provare) anche i comportamenti in concreto posti in essere dai convenuti ai fini del giudizio di grave colpevolezza (sulla separatezza ed indipendenza del giudizio contabile rispetto a quello civile, si veda Sezioni Riunite, ord. n. 3/2021; questa Sezione, sent. n. 23/2023). Pertanto, pur avendo trattato il giudice civile la medesima fattispecie, compete a questo giudicante un'autonoma valutazione dei presupposti normativi ritenuti gravemente violati, tenuto conto del differente accertamento che in questa sede deve essere eseguito. Né può essere fatto ricorso al principio del "non contestato" (art. 95 c.g.c. e art. 115 c.p.c.) poiché questo è attinente ai fatti e non alle valutazioni giuridiche poste a fondamento della domanda attorea (Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, ord. n. 23445/2019).

2.6.4 Ciò detto, entrando nel merito delle contestazioni e nell'impossibilità di esaminare in concreto la specifica disciplina negoziale, il Collegio ritiene che, sulla base degli elementi probatori in atti e ponendosi in un'ottica di giudizio *ex ante*, il direttore lavori ing. R.

nella relazione riservata d.d. 21/05/2012 con cui sono state esaminate le riserve iscritte in contabilità dall'impresa (doc. 14 all. 2 citazione) abbia congruamente ed accuratamente esplicitato le motivazioni, che non appaiono né irragionevoli, né illogiche, per cui riteneva applicabile alle nuove misure di sicurezza il prezzo PAT 2008.

In particolare, il DL sostiene la necessità di applicare il prezzo PAT 2008 ai ponteggi sulla base di quanto disposto dal d.lgs. n. 81/08 e sul presupposto che era stata approvata una variante sostanziale al progetto, con revisione del computo metrico estimativo della sicurezza ed introduzione di nuove misure di protezione che non erano state indicate nel capitolato speciale e nel computo metrico estimativo originari. In sostanza, in quel momento, il prezzo PAT 2008 individuava precisamente i prezzi delle nuove misure di sicurezza richieste dal direttore lavori che, altrimenti, non avrebbero trovato corrispondenza e valutazione nelle disposizioni del capitolato speciale.

Rileva, infatti, il DL nella richiamata relazione quanto segue:

“b.) Per quanto riguarda l'applicazione del prezzo P.A.T. 2008 si puntualizza che, in seguito all'entrata in vigore del D.leg. 81/08, sono state chiarite le modalità applicative dei prezzi della sicurezza, inoltre, su indicazione degli uffici dell'UOPSAL, essendo stata eseguita una variante sostanziale al progetto si è dovuto rivedere il computo della sicurezza applicando i prezzi della sicurezza del prezzo P.A.T. 2008 in quanto il prezzo di riferimento indicato nel C.S.A. non conteneva i prezzi della sicurezza introdotti con il codice “S”. Per questi motivi e secondo quanto indicato nel C.S.A. all'art. 1.9.9.1.b, comma 2, si è

scelto di utilizzare l'elenco in vigore al momento della definizione dei nuovi prezzi senza la temporalizzazione a ritroso alla data del progetto, trattandosi di costi della sicurezza.”

A tale proposito si puntualizza quanto segue: [enfasi originale]

L'entrata in vigore del D.Lgs 81/08 implica l'applicazione del contenuto di articoli normativi che superano e prevalgono gli articoli del C.S.A., sulle modalità di formulazione dei nuovi prezzi per il pagamento degli oneri della sicurezza. Per questo motivo gli art. 1.9.8, 1.9.10, 1.12.1 e 1.12.2 del Capitolato Speciale d'Appalto sono da considerarsi superati dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 81/08.

Il D.Lgs 81/08 all'allegato XV p.to 4 stabilisce le modalità di valutazione dei costi della sicurezza, in particolare al p.to 4.1.5 vengono date precise indicazioni riguardanti la stima dei costi della sicurezza relativi ai lavori di variante. Secondo le indicazioni dell'UOPSAL, essendo la variazione del progetto di tipo sostanziale, nella redazione della variante sono state ivi applicate le nuove direttive del D.Lgs 81/08.

Una delle importanti novità introdotte dal D.Lgs 81/08 è di non considerare distinzioni tra sicurezza generale e sicurezza specifica come invece era prassi nella previgente normativa, si veda il punto 4.1.3 dell'allegato XV che recita: “La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da

indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento".

Appare, dunque, evidente il grado di approfondimento recato nelle valutazioni dell'ing. R. che, nel respingere la pretesa dell'impresa di costruzioni sulla riserva n. 5, ha valutato quanto disposto dal d.lgs. n. 81/08, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, e si è anche confrontato con l'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro presso la Azienda provinciale servizi sanitari di Trento (UOPSAL) a conferma dello scrupolo e dell'attenzione con cui il DL ha affrontato la problematica che gli era stata sottoposta.

Tesi, peraltro, non irragionevole e avallata e replicata dalla stessa Avvocatura dello Stato nel contenzioso civile radicato dall'impresa di costruzioni, laddove la difesa erariale precisa, in comparsa conclusionale (all. 5 difesa R.), quanto segue: *"Con riferimento, poi, alle contestazioni sul prezzario di riferimento, andrà sottolineato che l'applicazione del prezzario P.A.T. 2008 risulti rispettoso delle norme di legge che presidiano la materia"*. L'Avvocatura riporta, quindi, il testo dell'art. 4.1.3 dell'allegato XV del d.lgs. n. 81/08 sostenendo quanto segue: *"Questa disciplina ha maggiore forza di quella contenuta nel Capitolato Speciale e deve, a questi fini, ritenersi prevalente [enfasi originale]"*.

Peraltro, nella medesima relazione, il DL cita anche l'art. 1.9.9.1.b, c. 2,

del capitolato speciale secondo cui, nella definizione dei nuovi prezzi, sarebbe stato possibile utilizzare l'elenco prezzi vigente in quel momento; quindi, sembra che lo stesso capitolato speciale (di cui, come detto, non si conoscono i contenuti) consentisse l'applicazione del prezzario in quel momento in vigore alle nuove misure di sicurezza.

2.6.5 La Procura, a sostegno delle proprie contestazioni, richiama anche le valutazioni svolte dal collaudatore in corso d'opera, ing. OMISSIS, nelle varie relazioni rese all'Amministrazione, nonché le dichiarazioni rilasciate dallo stesso in audizione preprocessuale.

Ora, se è pur vero, come correttamente rilevato dal Requirente, che il collaudatore ing.OMISSIS aveva assunto una posizione chiaramente critica rispetto alla decisione assunta dal DL ing. R. in ordine all'utilizzo del prezzario PAT 2008, anziché di quello del 2005, è altrettanto documentato che lo stesso ing. OMISSIS, nella sua prima relazione d.d. 20/12/2011 (doc. 12 all. 2 citazione), avalla la decisione dell'ing. R., rilevando le difficoltà interpretative che si presentavano. In particolare, scrive l'ing. OMISSIS:

“A parere del sottoscritto collaudatore la questione non è di facile soluzione, ma l'impresa non ha tutti i torti [enfasi originale].

Anzitutto è utile vedere che cosa dice il Capitolato Speciale d'Appalto che forma parte del contratto.

All'art. 1.9.8 Nuovi Prezzi si dice che nella determinazione di un nuovo prezzo si dovrà individuare un compenso per il lavoro ed uno per gli oneri di sicurezza. (Cosa che non risulta essere stata sfatta).

L'art. 1.9.10 – Compenso relativo alla sicurezza,. E segnatamente art.

1.9.10.1.A – Misure di sicurezza generale, sta scritto “Nel caso di variante progettuale che modifichi l'importo di contratto... il DL ed il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori stabilirà un nuovo prezzo degli oneri secondo il criterio.... (e spiega che si deve seguire un criterio di proporzionalità tra aumento dei lavori ed aumento degli oneri di sicurezza).

Non è detto se detto Nuovo prezzo debba essere oggetto di apposito Verbale di concordamento con l'Impresa, come sarebbe da aspettarsi.

All'art. 1.12.1 – Pagamenti in acconto e conto finale - dice che ad ogni stato di avanzamento verrà corrisposto all'impresa la quota relativa agli oneri della sicurezza in misura proporzionale all'avanzamento lavori...(ed indica la formula $O=A*B/C$).

Ma qualche riga dopo di pag. 29 dice: “La liquidazione dei costi della sicurezza valutati a misura sarà effettuata, in sede di redazione dello stato di avanzamento lavori e della contabilità finale, applicando i compensi contrattuali alle quantità effettivamente eseguite;”

Pare sussistere una contraddizione tra le due affermazioni dello stesso articolo [enfasi aggiunta].

L'art. 1.12.2 – Pagamento in acconto degli oneri della sicurezza conferma il pagamento in misura proporzionale all'avanzamento dei lavori nei vari SAL, ma dice anche che: “In occasione della redazione dello Stato Finale, indipendentemente dall'importo dei lavori eseguiti, e salve le condizioni previste dall'art. 51 comma 5bis della L.P. 26/93 e ss.mm, verrà corrisposto l'importo totale degli oneri delle misure di sicurezza generale previste in contratto.”

Insomma un bel intreccio di norme, tra loro non sempre coerenti

[enfasi aggiunta]”.

Dalla lettura di questo stralcio della relazione può evincersi che la questione sul corrispettivo da riconoscere all'impresa per le nuove misure di sicurezza (ponteggi) introdotte in variante n. 3 derivava, secondo l'ing. OMISSIS, dall'interpretazione di norme contrattuali (che, si ribadisce, questo giudice non ha potuto esaminare nel loro insieme, se non per quanto riportato *de relato*) non coerenti, contraddittorie e di non facile interpretazione.

Inoltre, sempre nella medesima relazione dell'ing. OMISSIS si legge quanto segue:

“D'altra parte è anche vero che l'Impresa ha preso visione della Variante n. 3 ed ha firmato l'Atto di sottomissione n. 2 che prevedeva appunto Oneri della sicurezza per € 158.000,00 e non più per € 138.632,19 e sapeva che ciò era frutto di un CME in cui c'erano i nuovi prezzi S96...S99.

Sono del parere che la questione andrebbe risolta nel senso di ritenere che l'impresa nell'accettare la Variante n. 3 con i Nuovi prezzi relativi, l'Atto di sottomissione n. 2, ecc. abbia accettato anche il C.M.E. della sicurezza che introduceva appunto i quattro nuovi prezzi S96, S97, S98 e S99 relativi ai ponteggi a prescindere se essi fossero stati desunti dal prezzo PAT 2008 e non da quello del 2005 [enfasi aggiunta].

“Pare al sottoscritto collaudatore che si debbano dare per accettati da parte dell'impresa, a seguito dell'accettazione della Variante n.

3 e relativo Atto di sottomissione, i nuovi prezzi S96, S97, S98 e S99 per quanto riguarda i ponteggi, e che quindi resti da applicare tali prezzi alle effettive quantità messe in opera". [enfasi aggiunta]

*"E' necessario che il Direttore dei lavori incontri, in contraddittorio, l'impresa e insieme definiscano una più precisa ed attendibile contabilità dei ponteggi effettivamente utilizzati, **cui applicare però i prezzi della Variante n. 3. (S96, ..S99, ecc.)*** [enfasi aggiunta]".

Dunque, in definitiva, l'ing. OMISSIS, oltre ad ammettere la complessità, contraddittorietà ed opinabilità delle norme contrattuali da applicare, avalla esplicitamente la scelta del DL ing. R. in ordine all'applicazione del prezzario PAT 2008, sostenendo che l'impresa nell'accettare la variante n. 3 aveva anche accettato i nuovi prezzi della sicurezza (ponteggi) secondo quanto deciso dal DL ing. R. (prezzario PAT 2008); e ciò sulla base di una serie di considerazioni, tra le quali anche il fatto che le nuove misure di sicurezza venivano indicate nel nuovo computo metrico estimativo "a misura" e non più "a corpo", per cui dettagliate ed in base a precisi prezzi (desunti appunto dal prezzario PAT 2008) (l'ing. OMISSIS rileva poi alcune incongruità nelle misurazioni - quantità effettive, ritenendo che sul punto doveva essere trovato un accordo con l'impresa; e così, infatti, nella relazione dell'ing. R. del 21/05/2012, sopra vista, vengono rettificate le misure in favore dell'impresa, sentito anche il responsabile della sicurezza ing. OMISSIS).

Nella successiva relazione del 14/06/2012 (doc. 12 all. 3 citazione) l'ing. OMISSIS integra la sua precedente relazione del 20/11/2011 assumendo una posizione maggiormente critica verso l'operato del DL

(che peraltro sostiene aver agito in “buona fede”), ma per certi versi contraddittoria, laddove afferma che i quattro nuovi prezzi della sicurezza dovevano essere concordati con l’impresa, anche se non soggetti a ribasso (mentre nella prima relazione aveva sostenuto, come sopra visto, che l’impresa aveva accettato i nuovi prezzi). Tuttavia, anche in tale lunga relazione l’ing. OMISSIS conferma le oggettive difficoltà interpretative sulla problematica *de quo* citando gli articoli 1.9.10.1.A e 1.9.10.1.B del capitolato speciale, dai quali si desumerebbe la facoltà del DL, in collaborazione con il coordinatore della sicurezza, di stabilire (e quindi non di concordare!) i nuovi prezzi della sicurezza generale e specifica, facendo poi riferimento all’art. 1.9.8 del capitolato speciale che individuerrebbe tre criteri applicativi per i nuovi prezzi (disposizione poi esaminata anche dal CTU nel giudizio civile, come si vedrà in seguito).

Ancora, l’ing. OMISSIS cita il confronto che aveva avuto con l’ing. OMISSIS, responsabile della sicurezza di cantiere, il quale conferma che i quattro nuovi prezzi riguardavano diverse tipologie di ponteggi che non potevano più essere contabilizzate “a corpo”, come inizialmente previsto nel capitolato speciale, ma dovevano essere inserite a computo metrico “a misura”, con conseguente necessità di applicare il prezzario PAT 2008 in quanto solo questo (e non quello del 2005) conteneva il dettaglio delle specifiche nuove voci introdotte (v. pag. 8 relazione ing. OMISSIS, del 14/06/2012 – doc. 12 all. 3 citazione – “Alla richiesta [del OMISSIS] del perché non abbia utilizzato [il OMISSIS o il R.] per riferimento il Prezzario PAT 2005, ha risposto che esso non conteneva

i prezzi specifici delle voci che concorrono alla sicurezza. Fino al 2008 non c'erano, a detta dell'ing. OMISSIS, nel Prezzario PAT voci specifiche per la sicurezza, ed il computo di progetto relativo agli oneri di sicurezza era frutto di autonoma descrizione senza riferimento al Prezzario PAT").

2.6.6 Infine, anche dalla lettura della CTU resa nel giudizio civile (all. 1 difesa C.) si evince chiaramente che la scelta di applicare il prezzario PAT 2008 non sia stata errata, né tantomeno illogica o irrazionale. Invero, a pagina 35 della CTU si legge quanto segue: *"Il conteggio eseguito in sede di contabilità dalla D.L. (allegato 32) parametrizza la contabilizzazione dei ponteggi eseguita applicando il listino PAT 2008, alla effettiva durata dell'utilizzo, distinguendo quindi tra utilizzo di 17 mesi (17/24), 13 mesi (13/24) e 2 mesi (2/24). In linea di principio si reputa corretto rapportare il valore dell'opera eseguita al tempo di effettivo utilizzo, **anche se la voce di progetto risulta per la meno ambigua** in quanto prima esplicita che il prezzo è per il ponteggio in opera per 24 mesi e quindi nella voce che il prezzo è relativo alla durata del cantiere, **mentre si condivide l'utilizzo dei nuovi prezzi riferiti al listino PAT 2008** [enfasi aggiunta]".* Inoltre, coerentemente e sempre in risposta al quesito e) posto dal giudice, il CTU ipotizza tre differenti criteri di contabilizzazione dei ponteggi, tra i quali il primo (tabella 1) in applicazione del prezzario PAT 2008. Ed anche il CTP del Comune nel giudizio civile sostiene (pag. 7, all. 1 difesa C.) che *"La modifica della tipologia di ponteggio utilizzato per la protezione contro la caduta dall'alto ha portato all'introduzione di nuove voci a computo che il*

Direttore Lavori ha estrapolato dal prezziario P.A.T. 2008” ribadendo poi, in sostanza, quanto scritto dal DL ing. R. nella relazione d.d. 21/05/2012, già esaminata sopra al punto 2.6.4 (“Per quanto riguarda l’applicazione del prezziario P.A.T. 2008 si puntualizza che, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, sono state chiarite le modalità applicative dei prezzi della sicurezza, inoltre, anche su indicazione degli uffici dell’UOPSAL, essendo stata eseguita una variante sostanziale al progetto è stato rivisto il computo della sicurezza applicando i prezzi della sicurezza presenti nel prezziario P.A.T. 2008, in quanto il prezziario di riferimento indicato nel C.S.A. (quello del 2005) non conteneva i prezzi della sicurezza introdotti con il codice “S”. Per questi motivi, e secondo quanto indicato nel C.S.A., all’art. 1.9.9.1.b, comma 2, è stato correttamente scelto di utilizzare l’elenco prezzi in vigore al momento della definizione dei nuovi prezzi senza la temporalizzazione a ritroso alla data del progetto, trattandosi di costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Si puntualizza che l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 implica l’applicazione del contenuto di articoli normativi che superano e prevalgono gli articoli del C.S.A., sulle modalità di formulazione dei nuovi prezzi per il pagamento degli oneri della sicurezza. Per questo motivo gli articoli 1.9.8, 1.9.10, 1.12.1, e 1.12.2 del Capitolato Speciale d’Appalto sono da considerarsi superati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008”).

2.6.7 In definitiva, ritiene il Collegio che la questione inerente all’applicazione ai ponteggi del prezzo PAT 2008, oggetto del contenzioso civile e della parziale condanna del Comune, sia stata

affrontata dall'ing. R. e dal segretario comunale/RUP dott.ssa C., che ne ha avallato le decisioni, con perizia e diligenza, peraltro in un contesto di evidente complessità ed incertezza normativa. Inoltre, non appare condivisibile la contestazione della Procura, rimarcata soprattutto nelle note d'udienza, secondo cui la dott.ssa C. non avrebbe cercato una reale soluzione transattiva con l'impresa di costruzioni; ciò in quanto con la nota d.d. 02/10/2013 (doc. 20 citazione) la convenuta, in veste di RUP, aveva attivato la formale procedura di accordo bonario ex art. 167, c. 4, lett. b), e c. 5 del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, quindi aveva promosso una possibile ed effettiva soluzione transattiva del conflitto. Né può ritenersi che la proposta transattiva formulata dal RUP fosse irrisoria, in quanto, sulla questione dei ponteggi, veniva comunque offerta la cifra di euro 11.503,58, quantificata dal DL. In sostanza, la dott.ssa C. ha effettivamente provato a trovare una valida soluzione transattiva, ovviamente nell'ambito della specifica disciplina legale e formale dell'accordo bonario, anche se poi la proposta non è andata a buon fine per mancato riscontro dell'impresa.

2.7 In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene che la domanda attorea non possa essere accolta.

2.8 Ai sensi dell'art. 31, c. 2, del c.g.c., spetta a ciascun convenuto la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei parametri offerti dal DM 55/2014, vengono liquidate, a carico del Comune di OMISSIS, in euro 2.659,00 per la difesa dell'ing. R. e in identico importo per la difesa della dott.ssa C., oltre a spese

general, IVA e CPA come per legge.

2.9 In mancanza di soccombenza nulla è dovuto in ordine alle spese di giustizia, che restano a carico dell'Erario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge la domanda attorea e liquida gli onorari e i diritti di difesa nella misura di euro 2.659,00 in favore della difesa dell'ing. R. e per identico importo in favore della difesa della dott.ssa C., oltre a spese generali ed accessori di legge, da porre a carico del Comune di OMISSIS.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Massimo AGLIOCCHI)

(Chiara BERSANI)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 5 febbraio 2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

	DECRETO	
	Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura	
	della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza,	
	l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma,	
	per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici	
	o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità	
	e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.	
	Il Presidente	
	(Chiara BERSANI)	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 5 febbraio 2025	
	Il Funzionario Preposto	
	dott. Bruno MAZZON	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del	
	D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della	
	presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione	
	giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di	
	comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi dei soggetti nominati.	
	Trento, 5 febbraio 2025	
	Il Funzionario Preposto	
	dott. Bruno MAZZON	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	35	